



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale

N. 52/ 56

di data 16/07/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. RICOLLOCAZIONE GRUPPO ELETTRORGENO UFFICI VIA MACCANI 146 TRENTO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 305.000,00 - DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - OPERA 6477.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

il Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria
in sostituzione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati

premesso che con propria deliberazione la Giunta comunale approva in linea tecnica il progetto esecutivo relativo alla "Ricollocazione gruppo elettrogeno uffici via Maccani 146 Trento" opera 6477, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 305.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	199.473,54
A2) oneri per la sicurezza	euro	7.088,87
A3) oneri per la sicurezza covid 19	euro	356,84

sommano euro 206.919,25

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) spese tecniche (i.v.a. e oneri compresi)	euro	25.733,18
B2) spese tecniche in fase esecutiva e collaudi (i.v.a. e oneri compresi)	euro	8.316,06
B3) compensi incentivanti indennità tecnica 2% di A	euro	4.138,39
B4) i.v.a. 22% su A)	euro	45.522,24
B5) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	14.370,88

sommano euro 98.080,75

totale euro 305.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce B3) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20 commi 1 bis e 1 ter della l.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e

pagina 1/5

s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari. Inoltre gli interventi da realizzare sono interconnessi ed è necessario che vi sia una gestione unitaria degli stessi, al fine di garantire il corretto coordinamento fra i vari soggetti che vi operano;

richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 16.09.2020 n. 52/67 con la quale sono stati affidati a professionisti esterni gli incarichi concernenti le fasi di progettazione successive al minimo ed in particolare l'incarico di progettazione antincendio e strutture, coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva, relazione geotecnica, redazione Scia finale antincendio, assistenza al direttore lavori con funzione di direttore operativo per le opere statiche verso la corresponsione del compenso di euro 20.043,08 (oneri previdenziali e iva compresi) e l'incarico di redazione delle relazioni geologica, geotecnica, studio di compatibilità, assistenza al direttore lavori con funzione di direttore operativo geologico, verso la corresponsione del compenso di euro 5.690,10 (oneri previdenziali compresi, iva esente ex legge 190/2014 e s.m.) e contestualmente è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto dai tecnici comunali per il coordinamento del gruppo, e progettazione definitiva ed esecutiva delle opere elettriche, per la progettazione architettonica, e per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili, e da professionisti esterni per la progettazione antincendio e strutture, coordinamento per la sicurezza progettuale, relazione geotecnica, per la redazione delle relazioni geologica, geotecnica, studio di compatibilità e prenotata la somma di euro 279.266,82 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico alla voce A) per l'importo di euro 206.919,25 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., stipulando il contratto mediante scrittura privata informatica.

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

ritenuto di individuare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.; al riguardo l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, recentemente introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso". Il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura

di gara e anche in fase di esecuzione del contratto;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene altresì in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/leg., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

ritenuto altresì, in ragione della necessità di conformare le previsioni del Capitolato speciale d'appalto-norme amministrative compreso nel progetto esecutivo sopra illustrato alle novità intervenute nell'ordinamento provinciale in materia di subappalto in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto legge 31.05.2021 n. 77, di prevedere fin d'ora l'aggiornamento per tale aspetti del Capitolato speciale d'appalto, senza approvazione di successive varianti;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

atteso che, stante l'assenza del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati, il sottoscritto Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, risulta delegato alla firma del presente atto, come da provvedimento della Direttrice Generale di data 02.07.2021 prot. n. 175274 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- i Decreti sindacali 30.12.2020 prot. n. 306100 e 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le note istruttorie del Servizio Gestione fabbricati di data 28.06.2021 prot. n. 169416 e di data 12.07.2021 prot. n. 182685;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione la Giunta comunale approva il progetto esecutivo relativo alla “Ricollocazione gruppo elettrogeno uffici via Maccani 146 Trento” opera n. 6477 recante date varie, dell'importo complessivo di euro 305.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 279.266,82 quale stanziamento dell'opera è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 16.09.2020 n. 52/67 di euro 25.733,18, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il Dirigente del Servizio Gestione fabbricati quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il Dirigente del Servizio Gestione fabbricati provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le “Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019”, adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
8. di dare atto che il Dirigente del Servizio Gestione fabbricati potrà apportare le modifiche al

pagina 4/5

- Capitolato Speciale d'appalto – norme amministrative compreso nel presente progetto esecutivo, che si renderanno necessarie secondo quanto indicato in premessa;
9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217 all’opera in argomento è attribuito il CUP D66J20000160004;
 10. di subordinare l’efficacia del presente atto all’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo in linea tecnica.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente Sostituto del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 16/07/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 56	di data 16/07/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. RICOLLOCAZIONE GRUPPO ELETTROGENO UFFICI VIA MACCANI 146 TRENTO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 305.000,00 - DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - OPERA 6477.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 21 luglio 2021

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi